



PAOLO BIANCHI*

LEGGENDE E MITI DEL COSTITUZIONALISMO GLOBALE**

Il ricorso al termine “globalizzazione” è ormai talmente diffuso da non consentire una chiara comprensione di ciò a cui fa riferimento, sia perché è impiegato in relazione ad aree del sapere distinte, con finalità descrittive di volta in volta relative a fenomeni diversi, sia perché è oggetto di descrizioni nelle quali non sempre è agevole comprendere dove finisca l’analisi del fenomeno e dove invece si esponga un ideale, un’aspirazione o un progetto.

La natura progettuale o apertamente ideologica di numerosi studi finisce per indurre gli autori a sovrapporre, non sempre consapevolmente, i propri *desiderata* ai dati oggettivi, siano essi fattuali o normativi, dando luogo ad elaborazioni in sé coerenti, ma in qualche caso non idonee a descrivere l’oggetto dello studio (perché ad es. si sottovalutano o si omettono i fattori che contrastano la linearità della ricostruzione), talvolta scarsamente connesse con la dinamica degli eventi ai quali si riferiscono, risultando così destinate a proporre obiettivi degni di apprezzamento senza indicare gli strumenti per raggiungerli.

Vorrei soffermarmi su alcune delle idee alla base della globalizzazione costituzionale che oggi sono particolarmente diffuse, per evidenziare gli elementi che, a mio parere, meritano di essere approfonditi e discussi¹.

Il punto di partenza è un filo rosso che percorre tre secoli di storia: l’idea che la pace e la giustizia nel mondo possano ottenersi attraverso la creazione di uno stato globale.

La prima proposta compiutamente definita in tal senso fu formulata nel 1713 dall’abate de Saint-Pierre², il quale immaginò un progetto di associazione tra le principali monarchie d’Europa, allo scopo dichiarato di ridurre le occasioni di contrapposizione destinate a sfociare in guerra.

* Professore ordinario di Diritto pubblico comparato – Università di Camerino.

** Intervento alla tavola rotonda in occasione del Convegno “*Giuspubblicisti calabresi: dallo stato nazionale alla (ri)globalizzazione*”, tenutosi il 6 ottobre 2023 presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della “Sapienza Università di Roma”.

¹ Riprendo in questa sede argomenti che ho sviluppato più ampiamente in *Miti e leggende del costituzionalismo globale*, in *Ambiente Diritto*, n. spec. 1/2023, 34 ss.

² C. CASTEL DE SAINT-PIERRE, *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*, Utrecht, chez Antoine Schouten, 1713.

De Saint-Pierre proponeva che gli stati, accettando di far parte della Società, avrebbero istituito un *Corps européen*, conferenza permanente con sede a Utrecht, incaricata di mantenere la pace e promuovere nel lungo termine la formazione di una Unione degli stati europei. Nell'immediato, il *Corps* sarebbe stata la sede diplomatica esclusiva per la risoluzione delle controversie, con la funzione di prevenire il ricorso alle armi. A tal fine l'A. prevedeva l'istituzione di una struttura arbitrale permanente le cui decisioni avrebbero avuto efficacia vincolante. In prospettiva, si immaginava la formazione di un governo europeo, incaricato della gestione della politica estera e militare, mentre ai monarchi sarebbe restata la competenza per gli affari interni, il commercio e la giustizia.

Il patto di pace permanente avrebbe vincolato i monarchi europei a non ricorrere alla guerra l'uno contro l'altro, contestualmente imponendo loro di costituire un esercito continentale da rivolgere contro il comune nemico, che de Saint-Pierre individua nell'Impero Ottomano.

La logica del *Projet* è dunque improntata alla creazione della pace interna *contro* un comune nemico: i fattori unificanti sono culturali e religiosi, l'obiettivo finale è l'eliminazione dell'entità percepita come l'unica davvero in grado di travolgere il precario equilibrio appena instaurato nel continente³.

Le critiche, spesso impietose, che già i contemporanei rivolsero al lavoro di Saint-Pierre si appuntarono sulla sua concreta irrealizzabilità a fronte delle politiche di potenza perseguite - e orgogliosamente rivendicate - da tutte le principali potenze dell'epoca, non certo sulla sua premessa, quella di volere la pace tra alcuni (gli stati più ricchi e armati) per poter meglio combattere e sottomettere gli altri⁴.

Ben più nota è la riflessione di Kant⁵, in cui si persegue, come prospettiva inevitabile della graduale presa di coscienza dell'umanità e della sua evoluzione dallo stato ferino alla civiltà, non tanto lo stato unico globale (la cui instaurazione, ove avvenisse per espansione di uno stato sugli altri, porterebbe al dispotismo globale), quanto piuttosto una lega dei popoli o una confederazione di stati accomunati dalla rinuncia all'uso delle armi per la risoluzione delle controversie. La confederazione si porrebbe come fine ultimo la creazione di una repubblica cosmopolita che bandirebbe definitivamente la guerra dall'orizzonte delle opzioni disponibili. Dobbiamo a questo punto precisare che lo stesso Kant è deciso su

³ È bene chiarire che, nell'idea di Saint-Pierre, la pace è solo pace tra le potenze che stipulano il trattato, mentre non è escluso il ricorso alla forza delle armi nei confronti degli stati terzi: «et c'est cette exemption perpétuelle de violences entre les Souverains d'Europe que j'appelle Paix perpétuelle en Europe» (C. CASTEL DE SAINT-PIERRE, *Projet* cit., I, 550).

⁴ Ad es. Voltaire definì il progetto una «une chimère qui ne subsistera pas plus entre les princes qu'entre les éléphants et les rhinocéros, entre les loups et les chiens. Les animaux carnassiers se déchireront toujours à la première occasion» (VOLTAIRE, *De la paix perpétuelle, par le docteur Goodheart. Traduction de M. Chambon* [1769], in *Oeuvres complètes de Voltaire*, t. 28, Paris, Garnier, 1879, 103).

Federico II di Prussia, rivolgendosi agli autori di simili progetti pacifisti: «transportez-vous dans un monde idéal [...] où le Princes, leurs ministres, et leurs sujets soient tous sans passions, et où la raison foit généralement suivie» (FREDERICK II, *Examen de l'essai sur les préjugés*, London, Chez Nourse, 1770, 42).

Per una dettagliata analisi delle posizioni dei due A. riguardo alle idee pacifiste dell'epoca v. I. NAKHIMOVSKY, *The enlightened prince and the future of Europe. Voltaire and Frederick the Great's Anti-Machiavel of 1740*, in *Commerce and Peace in the Enlightenment*, ed. by B. Kapossy, I. Nakhimovsky, R. Whatmore, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 44 ss.

⁵ I. KANT, *Zum ewigen Frieden: Ein philosophischer Entwurf*, (1795), tr. it. *Per la pace perpetua. Progetto filosofico*, Milano, Rizzoli, 1991, 30s.

punto: la pace è obiettivo da perseguire, ma non a ogni costo. Residuano spazi per una guerra giusta, identificata con il conflitto approvato dai cittadini⁶. Poiché la guerra è *naturale* per l'essere umano, sarà il progresso verso la civiltà ad escludere il ricorso ad essa. In questa chiave, la proposta kantiana si rivolge alla giuridicizzazione dei conflitti intesa come fase intermedia verso la completa soluzione del problema.

In tale processo, risulta decisiva – al punto da essere inquadrato al primo articolo definitivo del progetto – la natura repubblicana degli stati coinvolti, dove per repubblicano si intende l'ordinamento in cui vige il principio di separazione dei poteri e tutti, incluso il monarca, sono soggetti alla legge⁷. Si prospetta uno stato di cittadini e non di sudditi, nel quale le libertà individuali siano pienamente tutelate. La libertà dei cittadini rende possibile la libertà degli stati, che costituisce la seconda premessa irrinunciabile: solo stati liberi possono partecipare alla costituenda lega.

Non è questa la sede idonea a procedere oltre nell'analisi della riflessione kantiana in proposito. Merita però di essere segnalata la caratteristica di un progetto che, mentre si professa inclusivo al massimo grado, subordina l'inclusione al possesso di prerequisiti fortemente escludenti: la lega dei popoli riguarda gli stati *civili*, che siano usciti dallo stato di natura per accogliere un complesso di valori e principi ritenuti imprescindibili⁸. Al di là del diverso spessore, anche la proposta kantiana trova fondamento nella dicotomia tra un *noi* (repubbliche, uscite dallo stato di natura e indirizzate alla civiltà) e un *loro* (stati autoritari, tuttora incivili e brutali).

In Kelsen la lezione kantiana della necessaria unità ontologica, alla quale deve corrispondere l'unità e l'oggettività della conoscenza, è assimilata e trasposta sul piano giuridico come pretesa di oggettività e unità dell'ordinamento, rispetto alla quale le manifestazioni particolaristiche devono intendersi come transeunti⁹. La realizzazione dell'ordinamento globale non è più il fine ultimo al quale tendere, ma la premessa dalla quale discende ogni ordinamento particolare, necessariamente subordinato sul piano gerarchico¹⁰.

⁶ I. KANT, *Per la pace perpetua* cit., 46.

Riprende questo spunto J. HABERMAS, *L'idea kantiana della pace perpetua due secoli dopo*, in ID., *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, tr. it., Milano, Feltrinelli, 1998, 177 ss., 184, adattandola alle circostanze attuali: la comunità repubblicana non sarà necessariamente pacifista, ma «affronterà [...] guerre di carattere *diverso*», per promuovere «la diffusione di forme di stato e di governo non autoritarie».

⁷ Com'è noto, Kant distingue l'ordinamento repubblicano da quello democratico, qualificato come dispotico perché «fonda un potere esecutivo in cui tutti deliberano e in ogni caso anche contro uno solo (che dunque non è d'accordo con loro), ciò è a dire che deliberano tutti anche se non sono tutti; la qual cosa è una contraddizione della volontà generale con se stessa e con la libertà» (I. KANT, *Per la pace perpetua* cit., 46).

⁸ Cfr. G. MARINI, *Per una repubblica federale mondiale: il cosmopolitismo kantiano*, in *La filosofia politica di Kant*, a cura di G.M. Chiodi, G. Marini, R. Gatti, Milano, Franco Angeli, 2001, 19 ss.

⁹ H. KELSEN, *Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer Reinen Rechtslehre*, Tübingen, Mohr, 1920, tr. it. *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale. Contributo per una dottrina pura del diritto*, Milano, Giuffrè, 1989, 355ss.

¹⁰ Kelsen, in una fase successiva delle sue riflessioni, descrive in termini di politica del diritto il processo di superamento delle particolarità statali, destinato a suo avviso a sfociare nell'instaurazione di uno stato mondiale di tipo federale, in H. KELSEN, *Peace through Law*, Chapel Hill, Un. N. Carolina Press, 1944, tr. it. *La pace attraverso il diritto* (1944), trad. it., Torino, Giappichelli, 1990, spec. 43 ss.

L'unità ordinamentale impone la subordinazione, non solo delle singole entità statuali, ma anche dell'individuo e dei suoi diritti: «[...] la teoria giuridica che afferma il primato del diritto internazionale, portando alle sue conseguenze ultime l'oggettività del diritto, deve non solo sopprimere il carattere di unità definitive e supreme dei singoli soggetti statali, ma alla fine deve coerentemente ridurre anche la persona "fisica", il soggetto giuridico "naturale", a suo sostrato, e cioè a elemento dell'ordinamento giuridico oggettivo»¹¹.

Una volta riconosciuto il primato dell'ordinamento internazionale, universale, originario ed esclusivo, Kelsen ritiene inevitabile il superamento degli stati particolari e l'affermazione della *civitas maxima* come forma di organizzazione del mondo¹². L'effettività dell'ordinamento globale, pensato come piena realizzazione del principio pacifista, è però garantita dalla possibilità di agire sul piano militare per contrastare le violazioni del diritto mondiale. È dunque ammissibile la guerra, purché sia *giusta*, con ciò intendendosi l'azione militare intesa a ripristinare la legalità. Tale eventualità è ammessa non soltanto una volta realizzata la *civitas maxima*, ma è da considerarsi legittima anche nel quadro delle attuali relazioni internazionali: Kelsen associa la rivendicazione della piena sovranità degli stati alle loro pulsioni imperialiste. Ad esse deve essere contrapposta la delimitazione delle sfere di attività statali, «acciocché ingerenze violente ed invasioni, quell'espansionismo che costituisce l'essenza dell'imperialismo, appaiano antiggiuridiche»¹³. L'antigiuridicità della condotta impone l'intervento di ripristino della legalità internazionale, che in un ordinamento primitivo come quello internazionale non può essere garantita da un organo in posizione di supremazia, ma solo dagli stati.

L'ultimo esempio che propongo – anche in questo caso, limitandomi ad alcuni spunti – è il lavoro progettuale di Luigi Ferrajoli intorno alla creazione di un ordinamento globale¹⁴.

La sua operazione è ancor più riconoscibile rispetto a quelle dei predecessori, perché consiste nell'enucleare le caratteristiche che qualificano lo stato democratico costituzionale contemporaneo e proporre l'estensione a livello globale¹⁵.

Si tratta dunque di elaborare una carta dei diritti universali, traendola dalla pluridecennale esperienza delle carte internazionali (che già oggi realizzerebbero un «embrione di costituzione del mondo»¹⁶) e integrandola con i diritti di ultima generazione, di creare un'architettura istituzionale di tipo federale, fondata sulla rappresentanza dei cittadini della Terra, di dotare il nuovo stato delle strutture tipiche dello stato sociale europeo del

¹¹ H. KELSEN, *Il problema* cit., 463.

¹² H. KELSEN, *Il problema* cit., 366 ss.

¹³ H. KELSEN, *Il problema* cit., 468.

¹⁴ Si v. almeno L. FERRAJOLI, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Roma-Bari, Laterza, 2013; ID., *La democrazia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 2016; ID., *La costruzione della democrazia. Teoria del garantismo costituzionale*, Roma-Bari, Laterza, 2021; ID., *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Milano, Feltrinelli, 2022.

¹⁵ L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia* cit., 258 parla di «espansione a livello globale del paradigma costituzionale».

Per l'A. il consolidamento del costituzionalismo sovranazionale deriva dalla necessità «di colmare il vuoto di diritto pubblico prodotto dall'asimmetria tra il carattere globale degli odierni poteri extra-statali e il carattere ancora prevalentemente locale del costituzionalismo, della politica, del diritto e delle connesse funzioni di governo e di garanzia» (L. FERRAJOLI, *ivi*, 234).

¹⁶ *Ibidem*.

Novecento¹⁷, funzionali alla garanzia dell'eguaglianza sostanziale, di predisporre istituzioni di garanzia modellate sull'esperienza della giurisdizione – ordinaria e costituzionale – maturata in Europa nel corso di un secolo.

I progetti di globalizzazione che ho sommariamente richiamato, pur profondamente diversi tra loro, presentano alcune analogie di fondo che meritano qualche parola di approfondimento.

In primo luogo, in tutti il presupposto indefettibile è l'eurocentrismo. L'esperienza storica, politica e infine giuridica degli stati europei è assunta a parametro per l'elaborazione di un disegno di sviluppo della comunità globale. Cambiano le formule impiegate: de Saint-Pierre è esplicito nell'auspicio di una Europa unita contro il nemico esterno; sul versante opposto, Ferrajoli adotta un metodo fortemente inclusivo, che apparentemente rigetta la sostanza e i metodi dell'imperialismo, salvo ritenere comunque necessaria la convergenza sulle conquiste del modello occidentale.

Resta invariata la premessa che dal modello statale post-westfaliano si debba partire, per migliorarlo, espanderne le potenzialità. Quando – è il caso di Kelsen – si intende ripudiare la dimensione statale, se ne salva il nucleo costituzionale, e con esso il patrimonio giuridico che in esso è maturato.

Si persegue, in altri termini, una globalizzazione intesa come espansione del modello giuridico occidentale, di derivazione europea: nient'altro che una delle numerose vie attraverso le quali si è perseguita una strategia di «occidentalizzazione del mondo»¹⁸. È divenuto un luogo comune del dibattito il riferimento ai rischi di una occidentalizzazione (talvolta definita come modernizzazione) senza democratizzazione ma, anche in questi termini, la questione è formulata in modo da sollecitare non tanto una possibile convergenza tra modelli diversi, quanto l'adeguamento a *standard* che noi, occidentali, abbiamo posto. Su quegli *standard* valuteremo gli *altri*, nella pretesa di governare la globalizzazione pur essendo una piccola, per quanto ricca e potente, parte della comunità mondiale.

Il secondo elemento che accomuna i progetti presi ad esempio è il fine salvifico: la realizzazione della proposta è destinata a scongiurare future guerre, a trarre definitivamente l'umanità fuori dall'abisso dello stato di natura, dell'inciviltà, della disuguaglianza e dello sfruttamento.

Anche in questo caso sono impressionanti le assonanze con la retorica coloniale che, riprendendo le parole di Edward Said, concepisce il dominio sugli altri popoli come ricerca della *loro* e della *nostra* salvezza¹⁹: un esercizio di controllo che non passa più (soltanto)

¹⁷ L. FERRAJOLI, *La costruzione della democrazia* cit., 249 ss. In chiave di forte integrazione tra diritti sociali e diritto ad un ambiente salubre v. ID., *Per una Costituzione della Terra*, cit., 222 ss.

¹⁸ S. LATOUCHE, *L'occidentalisation du monde. Essai sur la signification, la portée et les limites de l'uniformisation planétaire*, Paris, Editions La Découverte, 1989, trad. it. *L'occidentalizzazione del mondo. Saggio sul significato, la portata e i limiti dell'uniformazione planetaria*, Torino: Bollati Boringhieri, 1992

¹⁹ E. SAID, *Culture and Imperialism*, New York, Knopf, 1993, tr. it. *Cultura e imperialismo*, Milano, Feltrinelli, 2023, 51: «“Noi” siamo salvi innanzitutto perché possiamo esimerci dal guardare troppo da vicino ai risultati delle nostre azioni; ci circondiamo e siamo circondati dalla pratica dell'efficienza, con la quale la terra e i popoli vengono resi pienamente produttivi. Il territorio e i suoi abitanti vengono totalmente incorporati dal nostro dominio, il quale ci fagocita a sua volta nella misura in cui rispondiamo con efficienza alle sue necessità».

attraverso l'uso della forza, l'occupazione del territorio e il saccheggio delle risorse, ma pretende anche di offrire ai popoli sottomessi una promessa di redenzione²⁰, fondata però sulle stesse strutture che consentono il perpetuarsi dello sfruttamento²¹.

Il terzo elemento comune è il difficile rapporto con la nozione di guerra. Tutti i progetti manifestano l'intento di promuovere la pace, ma nessuno di essi in definitiva riesce nell'intento.

De Saint-Pierre fa coincidere la pace con l'assenza di conflitti tra gli stati aderenti alla Società delle nazioni, espressamente ammettendo la guerra contro gli stati extraeuropei. La proposta di Kant è volta a minimizzare il ricorso alle armi, favorendo la risoluzione dei conflitti secondo diritto, ma la pace perpetua è rimessa alla stipula del *foedus pacificum* che sancisca la lega tra i popoli: dunque, a un futuro indeterminato. Kelsen giustifica la guerra intesa a ripristinare la legalità internazionale, aprendo in tal modo la strada all'esperienza, particolarmente ricca negli ultimi decenni, delle guerre giuste, oppure umanitarie, in ogni caso rivolte ad instaurare regimi democratici e rispettosi dei diritti umani. Poiché ci saranno sempre *rogue states*²², ci sarà sempre la possibilità di nuove guerre.

²⁰ «La salvezza ci riscatta, ci fa risparmiare tempo e denaro, e soprattutto ci salva dal disastro di una conquista a breve termine, ma la redenzione ci porta ancor più lontano. La redenzione risiede nell'azione autoassolutoria di mettere in atto un ideale o una missione, in un contesto strutturale che ci avvolge completamente e a cui guardiamo con reverenza anche se, per quanto paradossale possa apparire, è stato costruito da noi; un contesto a cui non prestiamo più attenzione perché lo diamo per scontato» (*Ibidem*).

²¹ Said evidenzia (analizzando l'opera di Joseph Conrad, «due aspetti dell'imperialismo abbastanza diversi ma strettamente collegati fra loro: l'idea che si basa sul potere di appropriarsi del territorio, un'idea assolutamente chiara per la sua forza e per le sue palesi conseguenze; e la pratica che essenzialmente maschera o nasconde quest'idea, sviluppando un sistema assolutorio imperniato su un'autorità che si autocostituisce e si autoesalta, frapponendosi tra le vittime dell'imperialismo e coloro che lo perpetuano» (*Ibidem*).

²² R.S. LITWAK, *Rogue States and U.S. Foreign Policy*, Baltimore, Johns Hopkins Un. Press, 2000, afferma che il governo statunitense ha il diritto di individuare gli stati che violano il diritto internazionale o i diritti fondamentali e attaccarli, teorizzandone la funzione di "gendarme del mondo". Cfr. le caustiche osservazioni in proposito di J. DERRIDA, *Rogues. Two Essays on Reason*, Stanford, Stanford Un. Press, 2002, 78 ss.